

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1907)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(MANNINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1982

Provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata
alla costruzione di nuove unità

ONOREVOLI SENATORI. — Con le provvidenze per la demolizione del naviglio abbinata alla costruzione di nuove unità, si intende accelerare il processo di ristrutturazione e di adeguamento della flotta nazionale alle nuove esigenze scaturite dalla mutata composizione dei traffici marittimi, stimolando i disinvestimenti nei comparti con scarse prospettive d'impiego e favorendo il manifestarsi di nuove iniziative.

A differenza dei regimi di aiuto precedenti, la logica del provvedimento, che si ispira ad uno schema discusso in sede comunitaria, non è quello di favorire la demolizione di navi del tutto obsolete, ed in quanto tali di per sé già destinate ad essere sostituite, quanto quello di accelerare un processo di ricambio che altrimenti si sarebbe svolto in un arco di tempo più lungo.

È tale diversa impostazione che spiega la esclusione dai benefici delle navi di età avanzata (art. 4) anche se al principio sono stati apportati alcuni temperamenti per tener conto delle particolari caratteristiche della flotta italiana.

Il contributo previsto è commisurato al tonnellaggio da demolire espresso in tonnellate di stazza lorda compensata, e ciò per tener conto dell'influenza che le dimensioni e le caratteristiche della nave hanno sul contenuto di lavoro per tonnellate di stazza lorda, e varia da lire 50 mila ad un massimo di 100 mila lire per tonnellata di stazza lorda compensata (art. 2).

Il disegno di legge dovrebbe favorire la demolizione di navi — iscritte da almeno tre anni nei registri navali — per 400-500 mila tonnellate di stazza lorda compensata.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Ammissione al contributo)*

Al fine di favorire il rinnovamento della flotta mercantile, alle imprese che vendono per demolizione o che fanno demolire per proprio conto, in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, navi mercantili a scafo metallico non inferiore a 150 tonnellate di stazza lorda, iscritte da almeno tre anni nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, abbinando a detta operazione la costruzione di nuove unità, possono essere concessi i benefici previsti dal successivo articolo 2.

Per avere titolo a detti benefici le imprese interessate devono commettere o acquistare in un cantiere nazionale o di un Paese della Comunità economica europea, entro il 31 dicembre 1983, nuovo naviglio per un tonnellaggio di stazza lorda compensata non inferiore al 50 per cento di quello che intendono demolire, calcolato anch'esso in tonnellate di stazza lorda compensata, sempre che le unità siano:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;

c) galleggianti, costruzioni antinquinamento, costruzioni a scafo metallico di interesse energetico e altri mezzi nautici di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate.

Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unità da diporto nonchè le navi che non siano in possesso, anche do-

po l'effettuazione dei lavori, della più alta classe del Registro italiano navale.

Le navi o i galleggianti che usufruiscono dei benefici previsti dal successivo articolo 2 devono essere iscritti nelle matricole o nei registri nazionali.

In caso di cancellazione per vendita all'estero, intervenuta entro cinque anni dalla data di iscrizione, i proprietari decadono dall'intero beneficio e sono obbligati a restituire le somme percepite più gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto, aumentato di 2 punti, in vigore alla data della dichiarazione di decadenza.

Art. 2.

(Misura del contributo)

Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire può essere concesso un contributo di lire 50.000. Detto contributo può essere elevato fino a lire 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore età della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 6; con tali norme sarà parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 3.

(Liquidazione del contributo)

Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui al precedente articolo 2, devono presentare al Ministero della marina mercantile domanda corredata dal contratto di commessa o di prima vendita del naviglio da costruire. A pena di decadenza, entro nove mesi dall'inizio della costruzione del nuovo naviglio o dal contratto di prima vendita, gli interessati devono definire il piano di demolizione presentando gli estratti matricolari delle navi da demolire e i relativi certificati di stazza.

L'ammissione ai benefici è disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.

L'ultimazione dei lavori di costruzione deve avvenire entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del loro inizio. Tale termine può essere prorogato dal Ministro della marina mercantile nel caso di ritardo non imputabile al committente ovvero per ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale.

In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori della nuova costruzione navale e dei correlati lavori di demolizione possono essere corrisposti 3 anticipi, ciascuno uguale al 25 per cento del contributo, risultante dal provvedimento di concessione.

I documenti per la liquidazione finale del contributo debbono essere presentati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione.

Art. 4.

(Esclusione dai benefici)

È esclusa dai benefici di cui al precedente articolo 2 la demolizione di:

- 1) navi da carico secco o miste di età superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di età superiore a 15 anni;
- 2) navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
- 3) navi fluviali e lacuali;
- 4) navi di proprietà dello Stato;
- 5) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore.

I limiti di età previsti al punto 1) del precedente comma non si applicano per le navi di stazza lorda inferiore alle 3.000 tonnellate o alle 5.000 tonnellate per quelle da carico liquido.

I limiti di età stabiliti al punto 1) del precedente primo comma sono elevati di anni 10 per le navi i cui contratti di demolizione siano stipulati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Contributo di cui all'articolo 3
della legge 23 dicembre 1975, n. 720)*

Gli stanziamenti previsti dal successivo articolo 7 possono essere utilizzati anche per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 720.

Art. 6.

(Norme applicative)

Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.

La commissione di cui al precedente comma è presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed è così composta:

dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;

da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

da un dirigente del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato;

da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

(Efficacia)

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1982.

Art. 8.

(Oneri finanziari)

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di 50.000 milioni di lire, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

La quota relativa all'anno 1982 è determinata in lire 25.000 milioni.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

All'onere di lire 25.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 25.000 milioni la voce « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.